SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1013)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1977

Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari furono trasferite ai comuni, sedi degli uffici stessi. A ciascun comune lo Stato corrisponde un contributo nella misura indicata nella tabella allegata alla predetta legge, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e rideterminata con successivi decreti interministeriali.

In favore dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente disegno di legge, i contributi furono peraltro rideterminati con la legge 29 maggio 1973, n. 345, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ciò al fine di evitare un eccessivo aggravio dei bilanci comunali determinato dal trasferimento degli uffici giudiziari in nuovi più ampi edifici di proprietà demaniale con conseguente aumento delle spese di manutenzione e dei maggiori canoni locativi dovuti allo Stato.

Con lo stesso articolo 1 si provvede a modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, la misura dei contributi annui di cui alla leg-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ge 29 maggio 1973, n. 345, aumentando del 100 per cento la parte del contributo relativo alle spese di gestione e lasciando invariata quella corrispondente al canone di locazione che, alla data del 1° gennaio 1972, risultava corrisposto per edifici demaniali adibiti ad uffici giudiziari.

I contributi in favore dei comuni di Bari e Forlì, indicati nell'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 345, risultano aumentati dell'importo corrispondente ai canoni di locazione determinati con i decreti ministeriali 18 dicembre 1973 e 30 ottobre 1975 in virtù dell'articolo 2 della citata legge, rispettivamente in lire 157.179.000 e lire 49.550.000.

La nuova misura del contributo in favore del comune di Roma, per gli uffici giudiziari della pretura, è comprensiva del canone di locazione per i locali demaniali determinato in lire 195.000.000 con provvedimento in corso di definizione.

I contributi pertanto risultano così modificati:

1) comune di Bari da lire 227.179.000 a lire 298.000.000;

2) comune di Cassino da lire 10.500.000 a lire 15.000.000;

3) comune di Catania da lire 115.000.000 a lire 178.000.000;

4) comune di Forlì da lire 61.550.000 a lire 74.000.000;

5) comune di Frosinone da lire 20 milioni a lire 28.000.000;

6) comune di Latina da lire 40.000.000 a lire 60.000.000;

7) comune di Melfi da lire 15.000.000 a lire 18.000.000;

8) comune di Milano da lire 700.000.000 a lire 960.000.000;

9) comune di Nuoro da lire 18.000.000 a lire 26.000.000;

10) comune di Palermo da lire 250 milioni a lire 415.000.000;

11) comune di Pavia da lire 16.000.000 a lire 25.000.000;

12) comune di Pisa da lire 45.000.000 a lire 62.000.000;

13) comune di Rieti da lire 12.000.000 a lire 19.000.000;

14) comune di Roma da lire 150.000.000 a lire 495.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, menzionati nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1) comune di Bari L. 298.000.000;
2) comune di Cassino » 15.000.000;
3) comune di Catania » 178.000.000;
4) comune di Forlì » 74.000.000;
5) comune di Frosinone » 28.000.000;
6) comune di Latina » 60.000.000;
7) comune di Melfi » 18.000.000;
8) comune di Milano » 960.000.000;
9) comune di Nuoro » 26.000.000;
10) comune di Palermo » 415.000.000;
11) comune di Pavia » 25.000.000;
12) comune di Pisa » 62.000.000;
13) comune di Rieti » 19.000.000;
14) comune di Roma » 495.000.000.

Art. 2.

I contributi stabiliti nel precedente articolo 1 potranno essere rideterminati col decreto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 797.771.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.